

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Patrocinio a spese dello Stato, liquidazione del compenso al difensore: il giudice può discostarsi dal criterio del valore della controversia determinato a norma del c.p.c.**

*In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso.*

### **Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 25.5.2016, n. 10876**

*...omissis...*

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità dell'ordinanza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere il Tribunale considerato: a) che la domanda risarcitoria era stata proposta nella misura di Euro 44.833.062,11 sulla base di una consulenza

tecnica disposta dagli stessi organi della procedura, e b) che egli aveva a più riprese fatto presente a questi ultimi che la domanda, a seguito della sottoposizione della convenuta alla procedura di amministrazione straordinaria, era inevitabilmente destinata alla declaratoria di improcedibilità e/o di inammissibilità, suggerendo l'abbandono della domanda e la presentazione dell'istanza di ammissione al passivo. Il ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata abbia liquidato il compenso sulla base di un valore della controversia indeterminabile medio, citando una giurisprudenza inconferente, siccome relativa alla liquidazione delle spese di lite a carico del soccombente (applicazione del criterio del *decisum* in luogo di quelle del *disputatum*), piuttosto che quella a carico del cliente, senza peraltro indicare quali voci (di diritti ed onorario) abbia considerato.

Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, artt. 10, 11 e 14 c.p.c., e L. 7 novembre 1957, n. 1051, art. 1, con riferimento al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 5 e 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) si lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto che, quando il valore della causa sia in concreto dichiarato, il valore va determinato sulla base della domanda, non potendosi far carico a differenti criteri, peraltro applicabili solo al soccombente e, in via analogica, esclusivamente in mancanza di una disciplina propria della fattispecie.

Con il terzo mezzo, il ricorrente denuncia omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere il Tribunale motivato la ragione per cui ha applicato analogicamente la giurisprudenza formata in tema di liquidazione degli onorari a carico del soccombente, in un contesto nel quale gli organi del fallimento "erano pienamente consapevoli del valore della controversia, determinato sulla base di una consulenza tecnica sull'ammontare del danno risarcibile da essi stessi disposta e condivisa, e dunque dell'ammontare degli onorari per essa dovuti".

I tre motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati.

Innanzitutto non sussiste la prospettata divergenza tra il chiesto ed il pronunciato che si assume derivante dal fatto che il giudice dell'opposizione non avrebbe tenuto conto che "l'attività professionale in relazione alla quale è stata chiesta la liquidazione degli onorari è stata svolta su specifica richiesta degli organi del fallimento, anche dopo che il difensore aveva rappresentato per iscritto che l'esito del giudizio sarebbe stato la dichiarazione di inammissibilità della domanda e aveva suggerito l'abbandono della domanda e la presentazione dell'istanza di ammissione al passivo ... in un contesto in cui quegli organi erano pienamente consapevoli del valore della controversia, determinato sulla base di una consulenza tecnica sull'ammontare del danno risarcibile da essi stessi disposta e condivisa, e dunque dell'ammontare degli onorari per essa dovuti". La denuncia non coglie nel segno, posto che il giudice dell'opposizione al decreto di liquidazione non ha messo in discussione che la domanda di ingente valore sia stata proposta dal Fallimento "sulla base degli elementi fattuali e/o documentali in suo possesso", e neppure ha avanzato dubbi "in ordine alla professionalità, alla diligenza e alla perizia del procuratore della parte, nello svolgimento dell'incarico in base alla liquidazione richiesta"; ma – espressamente statuendo sulla richiesta dell'opponente ed adottando il provvedimento indispensabile per la risoluzione del caso concreto – ha escluso, nel merito, la fondatezza della tesi difensiva posta dall'Avv. D.V. a base della pretesa di una diversa liquidazione del compenso a lui spettante secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Nè è configurabile il denunciato vizio di omessa o contraddittoria motivazione.

Va infatti rilevato, per un verso, che il sindacato sulla motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo, *ratione temporis* applicabile, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) si riferisce soltanto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito: la motivazione carente o contraddittoria su una questione di diritto non comporta cassazione, qualora sia conforme a diritto il dispositivo della sentenza

impugnata (la quale ha applicato la giurisprudenza formatasi in tema di liquidazione degli onorari a carico del soccombente), poichè in tal caso la motivazione viene corretta dalla stessa Corte, che rigetta così il ricorso (art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.).

D'altra parte, va osservato che le circostanze di cui il ricorrente lamenta l'omessa o la contraddittoria motivazione (l'essersi l'attività professionale dell'Avv. Dxxxxxx. svolta su specifica richiesta degli organi fallimentari, pienamente consapevoli del valore della controversia perchè determinato sulla base di una consulenza tecnica sull'ammontare del danno da essi disposta e condivisa), non sono decisive, giacchè tali circostanze non avrebbero potuto comunque determinare una decisione diversa da quella adottata.

Invero, in tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e 130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione, pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe professionali vigenti.

Non v'è dubbio che, in linea generale, il valore della controversia ai fini della individuazione dello scaglione di tariffa applicabile si determina dal tenore della domanda secondo i criteri fissati dal codice di procedura civile; non senza tuttavia considerare che – poichè il criterio fondante, sotteso alla disciplina delle tariffe professionali approvata con il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, (applicabile *ratione temporis*), è quello della proporzionalità ed adeguatezza degli onorari all'attività professionale svolta – il *disputatum* nel momento iniziale della lite non è risolutivo, dovendo tenersi conto dell'effettiva decisione (il *decisum*) del giudice che fissa la dimensione reale della lite stessa (cfr. Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014).

Un correttivo al principio secondo cui il valore della controversia si determina dal *disputatum*, ovvero dalla domanda, emerge infatti inequivocabilmente dall'art. 6, comma 2, della suddetta tariffa: "Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile".

Quando, poi, si passa alla disciplina della liquidazione dei compensi spettanti al difensore che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è la stessa norma di fonte primaria – l'art. 82 del T.U. spese giust. – a puntualizzare che il giudice deve liquidare l'onorario "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".

Tale ultima disposizione – nel contemperare ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività dell'avvocato con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività – consente al giudice di scendere al di sotto dei parametri di normale riferimento tutte le volte in cui l'attività in concreto svolta dal difensore sia di grado modesto, avuto riguardo alla sua incidenza sulla posizione processuale del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato o all'effettiva consistenza della lite.

In altri termini, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile ha – quanto alla individuazione dello scaglione di tariffa applicabile – un valore parametrico e di massima, sicchè non è esclusa la possibilità per il giudice di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso.

In questo contesto, la decisione del giudice del merito sfugge alla censure che ad essa sono state rivolte.

Infatti, il giudice a quo ha considerato che la domanda risarcitoria proposta dalla società fallita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 del T.U.

spese giust., pur essendo di valore elevato (oltre Euro 44.000.000), era manifestamente improponibile, e con tale pronuncia in rito è stata definita, stante la sottoposizione della convenuta alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria. Per questo il giudice dell'opposizione, anziché lo scaglione tariffario derivante da un'applicazione rigida del criterio del disputatum, ossia del valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile, ha applicato lo scaglione del valore indeterminabile, consentendo questo una liquidazione più adeguata alla fattispecie concreta e all'effettiva decisione assunta nel processo presupposto.

Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo nessuno degli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

La Nuova Procedura Civile